



CITTÀ DI FOSSANO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/02/2026

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 - Principi generali.....	4
Articolo 4 - I cittadini attivi.....	5
Articolo 5 - Patto di collaborazione.....	5
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.....	6
Articolo 6 - Disposizioni generali.....	6
Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari.....	7
Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi.....	7
CAPO III - FORME DI SOSTEGNO.....	9
Articolo 9 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno.....	9
Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.....	9
Articolo 11 - Facilitazioni.....	10
Articolo 12 - Formazione.....	10
Articolo 13 - Autofinanziamento.....	10
CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE.....	10
Articolo 14 - Comunicazione.....	10
Articolo 15 - Valutazione delle attività di collaborazione e trasparenza.....	11
CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA.....	11
Articolo 16 - Prevenzione dei rischi.....	11
Articolo 17 - Responsabilità.....	12
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Articolo 18 - Clausole interpretative, adeguamento ed entrata in vigore.....	12

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
4. Il presente Regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione non può avvenire secondo gli articoli 55 e 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **beni comuni**: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - b) **comune o amministrazione**: il Comune di Fossano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) **cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza possedute si attivano, per periodi di tempo anche limitati, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. Possono essere cittadini attivi anche le imprese, purché nella dimensione della loro responsabilità sociale e non nello svolgimento di attività volte al profitto;
 - d) **amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
 - e) **proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - f) **patto di collaborazione**: documento attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
 - g) **cura in forma condivisa**: interventi volti alla protezione, conservazione e alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
 - h) **rigenerazione (condivisa)**: interventi volti al recupero e alla rivalorizzazione dei beni comuni, realizzati in forma condivisa da cittadini e amministrazione comunale, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - i) **gestione (in forma condivisa)**: interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni svolta

congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività;

- j) **fruizione collettiva:** disponibilità e utilizzo di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità;
- k) **spazi pubblici:** aree verdi, immobili, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- l) **Interventi di valorizzazione:** interventi di recupero, trasformazione e innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici e ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, di rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, politico, orientamento sessuale e disabilità;
- f) **Partecipazione dei bambini:** nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
- g) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, di rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- i) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura anche flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- j) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- k) **Prossimità e territorialità:** l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. Gli interventi previsti dal presente regolamento, intesi quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per lo sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, sono aperti a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di titolo di legittimazione diverso dall'adesione al relativo patto di collaborazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni. In ogni caso, tutti i cittadini attivi operanti sui beni comuni urbani sono tenuti ad osservare le clausole contenute nei rispettivi patti di collaborazione.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile, tirocini curricolari con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di pubblica utilità in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano e definiscono tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e alla durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - **gli obiettivi** che la collaborazione persegue e le azioni di cura-condivisa e rigenerazione;
 - **il luogo** di realizzazione dell'iniziativa;
 - **la durata della collaborazione**, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - **le modalità di azione**, il ruolo e i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - **le modalità di fruizione** collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - **le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose** in occasione o a causa degli interventi di cura, di rigenerazione e di gestione condivisa dei beni comuni, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative nonché le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - **le garanzie a copertura di eventuali danni** arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - le modalità di **monitoraggio** e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati
 - **le forme di sostegno** messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - **le misure di pubblicità del patto**, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
 - l'eventuale **affiancamento del personale comunale** nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa;

- **le cause di esclusione** e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
- **le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati**;
- le modalità per garantire la **sostenibilità** di tutte le attività connesse con la realizzazione del patto;
- gli strumenti per garantire la **collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio**.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.
2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini viene individuata la struttura organizzativa interna, denominata "***Sportello per i beni comuni***" nell'Ufficio Affari Amministrativi, che riceve le proposte di collaborazione e che costituisce per il proponente, a livello amministrativo, l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.
4. All'interno della struttura comunale è costituito un gruppo interdisciplinare denominato "***Tavolo per l'amministrazione condivisa***" (d'ora innanzi Tavolo), composto da almeno un dipendente per i seguenti settori: Dipartimento tecnico LL.PP., Dipartimento Urbanistica e gestione territorio, Dipartimento Finanze, Dipartimento Servizi alla persona, Servizio Autonomo Sport e Manifestazioni). I componenti del Tavolo potranno essere coinvolti dallo "***Sportello per i beni comuni***" nell'istruttoria delle proposte e nella redazione dei patti, a seconda dell'oggetto prevalente delle proposte stesse, o per considerare da un punto di vista amministrativo-tecnico le sollecitazioni che l'Amministrazione intende proporre alla cittadinanza tramite avviso pubblico. È compito del Dirigente del rispettivo Dipartimento individuare il/i dipendente/i dei settori/uffici che fanno parte del Tavolo per l'amministrazione condivisa.
5. In particolare, lo "***Sportello per i beni comuni***":
 - a) effettua una prima istruttoria sulle proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto alla luce dei principi del presente regolamento;
 - b) individua il Settore interno alla struttura comunale, competente per materia, a cui trasmettere la proposta di collaborazione pervenuta;
 - c) sostiene il dirigente o la P.O. di Settore, competenti per materia, negli incontri di co-progettazione e nell'elaborazione condivisa dei contenuti dei patti di collaborazione;
 - d) può partecipare all'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, da indicare ai soggetti proponenti o da attivare direttamente;
 - e) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
 - f) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto;
 - g) gestisce, insieme al Tavolo, i contenuti della pagina del sito istituzionale del Comune dedicata ai beni comuni e all'amministrazione condivisa.

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

1. I patti di collaborazione ordinari riguardano gli interventi di cura, occasionali o anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i più frequenti interventi di cura che i cittadini possono realizzare sono quelli volti a migliorare e qualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia, riparative, di allestimento, di decorazione e simili. Possono inoltre essere oggetto di patti di collaborazione ordinari anche attività che qualificano la convivenza civile e promuovono offerta culturale attraverso animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività educative, artistiche, formative, sportive e simili.
3. Il dirigente che approva con propria determinazione i patti ordinari è il responsabile dello *“Sportello per i beni comuni”* e colui a cui sono assegnate apposite risorse finanziarie nel Piano Esecutivo di Gestione. Nel rispetto del presente regolamento e nei limiti delle risorse di bilancio, la Giunta comunale definisce i criteri, anche quantitativi, per attribuire un eventuale sostegno economico a favore delle azioni previste nei patti di collaborazione ordinari.
4. I cittadini che intendono realizzare gli interventi di cura che sono oggetto dei patti di collaborazione ordinari, presentano la proposta di collaborazione allo *“Sportello per i beni comuni”*, secondo un modello che verrà messo a disposizione sul sito web del Comune.
5. Lo *“Sportello per i beni comuni”*, entro 10 giorni dalla presentazione della proposta di collaborazione, individua il dirigente - *competente per materia* - a cui trasmettere la domanda, insieme ad una prima valutazione della stessa.
6. Il dirigente individuato, verificata la fattibilità tecnica e la sostenibilità della proposta, elabora il contenuto del patto di collaborazione in dialogo con il proponente e lo sottopone al dirigente dello *“Sportello per i beni comuni”* unitamente alla richiesta di eventuali impegni di spesa, nel rispetto del presente regolamento e degli indirizzi di Giunta di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Il dirigente dello *“Sportello per i beni comuni”* approva con proprio atto il patto ordinario e l'eventuale impegno di spesa entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 del presente articolo.
8. Il patto di collaborazione ordinario, una volta approvato, viene sottoscritto dal Dirigente competente per materia, di cui al comma 5 del presente articolo, congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e viene pubblicato sul sito web del Comune.
9. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, il dirigente responsabile per materia lo comunica ai proponenti, entro 15 giorni dalla sua individuazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il patto di collaborazione complesso può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

3. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
4. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione, pena l'annullamento del patto di collaborazione.
5. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, e ne garantiscono sia l'uso nell'interesse generale sia una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
6. Il Comune può autonomamente individuare e proporre ai cittadini, in apposito elenco, i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi. I cittadini possono a loro volta proporre all'amministrazione i beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo una nota allo "*Sportello per i beni comuni*", che la sottoporrà al Tavolo e successivamente alla valutazione della Giunta.
7. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione allo "*Sportello per i beni comuni*". Le proposte devono essere corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
8. L'attività istruttoria di una proposta di collaborazione complessa è conclusa entro 60 giorni dalla data di presentazione della proposta stessa. Ricevuta la proposta di collaborazione, lo "*Sportello per i beni comuni*" individua il dirigente competente per materia, convoca il Tavolo e prontamente pubblica la proposta in forma sintetica sul sito web del Comune, con l'avviso rivolto alla cittadinanza che – *relativamente alle medesime finalità* – è possibile presentare ulteriori proposte di collaborazione. Alla data di pubblicazione dell'avviso sono sospesi i termini della procedura di istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione della proposta. Scaduti i 10 giorni riprende la decorrenza della procedura di istruttoria.
9. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi il Tavolo può avviare un confronto tra i diversi proponenti, per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
10. Entro il termine dell'attività istruttoria, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il dirigente competente per materia lo comunica ai proponenti, illustrandone le motivazioni o chiedendo eventualmente informazioni integrative.
11. Il dirigente competente per materia, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, predispose, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria, gli atti necessari alla presentazione di una deliberazione da approvare da parte della Giunta Comunale;
12. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal dirigente competente per materia insieme al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi a seguito:
 - dell'approvazione degli indirizzi da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso e l'indicazione degli oneri che possono essere assunti dal Comune;
 - dell'approvazione del patto stesso e del corrispondente impegno di spesa da parte del dirigente responsabile dello "*Sportello per i beni comuni*".

Il patto di collaborazione complesso è poi pubblicato sul sito web del Comune.

Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22

gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia di intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune. La richiesta di un parere alla Soprintendenza interrompe i termini procedurali di cui ai precedenti commi.

13. **La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni.** Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

CAPO III - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 9 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini attivi, a fronte delle attività prestate, poiché queste sono svolte spontaneamente e a titolo gratuito.
3. Il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione dei seguenti vantaggi economici a favore delle azioni intraprese dai cittadini attivi, da precisare nel patto di collaborazione:
 - a) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività previste;
 - b) l'utilizzo gratuito delle strutture ed attrezzature comunali;
 - c) l'uso a titolo gratuito di locali di proprietà comunale;
 - d) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - e) il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento dei cittadini attivi nell'ambito delle attività previste dai patti di collaborazione, purché giustificate e documentate.

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico;
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;
3. Il regime delle occupazioni di suolo pubblico, relative ad attività svolte nell'ambito del presente regolamento non aventi carattere commerciale, è disciplinato dagli specifici Regolamenti comunali;
4. Il Comune, nell'esercizio e nei limiti della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e sulla scorta della normativa disciplinante i singoli tributi o le singole entrate comunali, può disporre esenzioni, riduzioni o agevolazioni, in materia di proprie entrate e tributi, a favore dei singoli cittadini o comunità di cittadini costituite in forme associative o altre formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 11 - Facilitazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

Articolo 12 - Formazione

1. Il Comune può promuovere e organizzare percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
2. Allo stesso modo può promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
3. Il Comune può collaborare con gli operatori scolastici affinché, nel progettare i patti di collaborazione, si tenga conto del punto di vista dei bambini.

Articolo 13 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo per le attività previste nel patto.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 14 - Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata sul sito web del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 15 - Valutazione delle attività di collaborazione e trasparenza

1. La pubblicazione della documentazione delle attività svolte e della rendicontazione delle risorse impiegate è essenziale ai fini di dare visibilità, garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per mettere tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito web, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione ritenuta efficace.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione e valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La rendicontazione e valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) **chiarezza**: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) **periodicità**: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) **verificabilità**: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.

CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 16 - Prevenzione dei rischi

1. Nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione, e comunque nelle attività previste dal presente regolamento, il Comune di Fossano non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei cittadini. I soggetti privati operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città.
2. I soggetti civici e la Città sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuno di essi in relazione alle specifiche attività ed alle diverse responsabilità di cura dei beni comuni stabilite nei singoli patti di collaborazione.
3. Ai cittadini che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, ovvero al di fuori di formazioni sociali stabilmente organizzate, e comunque non equiparabili a lavoratori che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro comunale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 12 bis, e 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. In tal caso essi hanno gli obblighi e le facoltà previste all'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
4. Ai cittadini attivi vengono fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi

specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la rigenerazione e gestione.

5. I cittadini attivi sono pertanto tenuti a:
 - munirsi e utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle normative sulla sicurezza;
 - utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
6. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
7. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività previste nel patto stesso, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
8. Trattandosi di interventi di interesse pubblico, il Comune stipula polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore di **cittadini singoli o di gruppi di cittadini** (*che agiscono comunque ognuno in forma individuale*), inserendoli in un apposito registro o elenco. Per i patti di collaborazione con **Associazioni regolarmente costituite** e dotate di propria personalità giuridica, le polizze di responsabilità civile ed infortuni dovranno essere stipulate dall'Associazione stessa per tutti gli associati e prodotte ai fini della sottoscrizione dei patti.
9. Ferme restando le responsabilità dei soggetti civici, considerando l'interesse pubblico generale della materia di cui al presente regolamento, la Città, come forma di sostegno, potrà rendere disponibili dispositivi di protezione individuale e fornire documenti informativi anche relativi alle disposizioni di cui al Titolo III del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 17 - Responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dal patto di collaborazione.
3. I cittadini attivi che sottoscrivono il Patto di collaborazione assumono ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - Clausole interpretative, adeguamento ed entrata in vigore

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini e amministrazione, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani.
2. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere disciplinate secondo quanto previsto dal medesimo.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente regolamento.
4. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 72 dello Statuto comunale è soggetto a duplice

pubblicazione all'Albo Pretorio on line: una prima, che segue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'Art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni ed entra in vigore il giorno successivo.

Allegati:

- Modello proposta di collaborazione;
- Schema-tipo Patto di collaborazione

PROGETTO PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA /RIGENERAZIONE DI _____

tra il Comune di Fossano e _____ per la cura del
_____ approvato con determinazione dirigenziale n. _____ del _____.

Nel rispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”, di seguito denominato “Regolamento Beni Comuni”.

PREMESSO

- che l’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Fossano, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 27/02/2026 che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni;
- che l’Amministrazione individua nello “Sportello per i beni comuni” l’interfaccia che cura i rapporti con Associazioni/ Comitati e cittadini, singoli o associati, per pervenire alla stesura dei “Patti di collaborazione” come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi (Patti di collaborazione ordinari o complessi) e alla durata concordati nel “Tavolo per l’Amministrazione condivisa”, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa, che nel caso in esame definisce:

TRA

il Dirigente del Dipartimento _____ in qualità di rappresentante del **Comune di Fossano**

E

l’Associazione/Comitato/singolo cittadino/più cittadini _____

1) OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISI

Il Presente “Patto di collaborazione” definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il singolo cittadino/gruppo di cittadini non associati/l’Associazione/il Comitato _____ che ha come finalità la cura/la rigenerazione/la gestione condivisa di _____, come dettagliato nella nota/progetto presentato al Comune il _____, prot. n. _____, allo scopo di perseguire scopi di promozione e solidarietà sociale e volte a favorire il miglioramento della qualità e della quantità di iniziative presenti in _____(zone). Le attività, che mirano al coinvolgimento di residenti, cittadini, frequentatori dell’area e della comunità in senso più ampio, verranno svolte negli spazi _____.

La finalità della collaborazione con il Comune è l’attuazione degli interventi concordati, così specificati in linea generale ed esemplificativa: _____

Quanto previsto verrà attuato nell'ambito di una programmazione condivisa e dinamica; le attività specifiche di cura degli spazi fisici verranno concordate con il Comune, in particolare per quanto riguarda la piccola manutenzione e le modalità concrete di intervento, e si andranno a definire tenendo conto delle prescrizioni tecniche e delle modalità indicate dai competenti uffici.

2) MODALITÀ DI AZIONE

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

Per realizzare le attività di cui al punto 1 si prevede, se necessario, l'attivazione di un Tavolo di confronto, condivisione e aggiornamento da convocarsi, ogniqualvolta una delle parti ne faccia espressa richiesta. Il Tavolo rappresenta la sede per effettuare il monitoraggio sull'andamento delle attività in corso e per definire le attività successive, manifestando eventuali criticità, esigenze e proposte.

3) RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO

Il singolo cittadino/gruppo di cittadini non associati/l'Associazione/il Comitato si impegna/impegnano a:

- (descrizione attività) _____
- svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di collaborazione o della risoluzione anticipata dello stesso;
- verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Patto di collaborazione da parte dei propri membri;
- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di collaborazione;
- utilizzare con dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di collaborazione;
- attuare la programmazione delle attività in accordo con il Comune, tenendo anche conto, di interventi e progetti già in essere nell'area;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- dare adeguata evidenza per il tramite dei propri strumenti comunicativi (*sito internet, pubblicazioni ...*);
- fornire al Comune una relazione programmatica iniziale/in itinere/finale, illustrativa delle attività svolte.

Il Comune si impegna a:

- fornire al singolo cittadino/gruppo di cittadini non associati/l'Associazione/il Comitato tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento dei servizi interni all'Amministrazione comunale;
- realizzare, se necessario, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, compatibilmente con la fattibilità e le risorse disponibili;

- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto;
- affiancare il singolo cittadino/gruppo di cittadini non associati/l'Associazione/il Comitato nella cura delle relazioni con il territorio.

4) COPERTURE ASSICURATIVE E ADEMPIMENTI ACCESSORI

I soggetti coinvolti, in relazione alla tipologia di attività che si impegnano a svolgere, dichiarano di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza, avvalendosi delle rispettive coperture assicurative ed eventualmente attivando coperture assicurative specifiche (*ad es.: i volontari coinvolti nel Patto potranno essere assicurati dall'Amministrazione comunale che deve essere sempre informata riguardo i nominativi delle persone impegnate nelle attività a rischio, ecc.*).

5) FORME DI SOSTEGNO

Il Comune sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell'ottica del principio di sussidiarietà;

- uso gratuito delle seguenti attrezzature: _____

- fornitura dei seguenti materiali: _____

- collaborazione nelle seguenti attività: _____

6) DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA ANTICIPATA RISOLUZIONE

Il presente Patto di collaborazione ha durata fino al _____ a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica che l'accordo sia stato attuato correttamente e nulla ostando, le parti possono pervenire ad una prosecuzione.

L'inosservanza delle clausole del presente Patto di collaborazione o del Regolamento da cui deriva, da parte di singoli aderenti alla formazione sociale, può causare richiesta di esclusione del soggetto e delle sue azioni dalla formazione sociale o conclusione di collaborazione con l'intero gruppo.

L'utilizzo dei beni comuni per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in

generale, l'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà causa di risoluzione, previa diffida, del Patto di collaborazione.

Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto.

Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto di collaborazione in ogni momento mediante comunicazione scritta con preavviso di tre mesi.

7) CONDIZIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELLA COLLABORAZIONE, COME AD ESEMPIO LA TITOLARITÀ DELLE OPERE REALIZZATE, I TERMINI DI RICONSEGNA DEI BENI E OGNI ALTRO EFFETTO RILEVANTE

Alla scadenza naturale o anticipata del patto nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di rimborso o indennizzo per le spese sostenute dal soggetto proponente e da eventuali altri soggetti aggregatisi agli interventi.

Nessuno specifico diritto maturerà a favore dell'aderente al Patto che riconosce con la sottoscrizione la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo.

Le parti possono provvedere a rinnovare la collaborazione mediante la sottoscrizione di un nuovo Patto che tenga in considerazione eventuali ambiti di miglioramento.

Firme

*** "Il presente modello potrà essere adattato e integrato dal Comune, in accordo con i cittadini coinvolti, al fine di rispondere alle specifiche esigenze del singolo Patto di collaborazione."*

AL SINDACO

E ALLO SPORTELLO PER I BENI COMUNI

Comune di Fossano
Via Roma, n. 91
12045 - Fossano

Oggetto: Presentazione PROPOSTA DI COLLABORAZIONE per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Il/la sottoscritto/a

Cognome..... Nome

Nato/a a il

Codice fiscale

tel. e-mail

In qualità di: *(barrare la casella interessata)*

Privato cittadino

Rappresentante del gruppo informale *(cfr. scheda allegata)* :

.....

Legale rappresentante dell'Associazione *(cfr. scheda allegata)*

.....

Rappresentante del gruppo di Associazioni *(cfr. schede allegate)* costituito da:

.....

.....

.....

presa visione del "Regolamento sulla Collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la Cura, la Rigenerazione e la Gestione Condivisa dei Beni Comuni Urbani",

PROPONE AL COMUNE DI FOSSANO

Azioni di cura condivisa *(conservazione, abbellimento - Cfr. Regolamento art. 2, lettera g)*

Azioni di rigenerazione condivisa *(recupero - Cfr. Regolamento art. 2, lettera h)*

Gestione condivisa *(Cfr. Regolamento art. 2, lettera i)*

del seguente "bene comune urbano":
(identificarlo con precisione)

.....

.....

.....

5. Risorse proprie che si intendono mettere a disposizione per la realizzazione delle attività

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Risorse (beni, attrezzature) e agevolazioni che si intendono chiedere al Comune per la realizzazione delle attività:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Si allega, qualora ricorra il caso: scheda per le associazioni
 scheda per gruppi informali di cittadini

**Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fossano, che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

- Telefono: 0172 699611
- Indirizzo PEC: fossano@cert.ruparpiemonte.it

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;
- sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Per accettazione
Firma

.....

Data,

In fede

.....

SCHEDA PER LE ASSOCIAZIONI

Denominazione

Con sede in CAP

Via Codice fiscale.....

PEC

e-mail

Data di costituzione

Partita IVA

Codice fiscale

Iscrizione all'Albo regionale del volontariato SI NO

Iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni SI NO

Numero di associati alla data attuale

Numero di volontari che intendono collaborare nelle attività proposte

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome Nome

Codice fiscale

In carica fino alla data Telefono

E-mail

(Allegare documento d'identità del sottoscrittore)

SCHEDA PER GRUPPI INFORMALI DI CITTADINI

Denominazione che identifichi il gruppo:

.....

Numero di cittadini che intendono collaborare nelle attività proposte

**DATI RELATIVI ALLA PERSONA FISICA DI RIFERIMENTO
NOMINATA IN MANIERA DEMOCRATICA**

Cognome Nome

Data di nascita

Codice fiscale

Indirizzo

Telefono

E-mail

PRINCIPI E FINALITÀ DEL GRUPPO DI CITTADINI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....